



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRIENNIO 2022-2024.

Premesso:

- che è necessario provvedere all'adeguamento di alcuni tratti stradali della rete provinciale completando percorsi ciclopedonali in prossimità dei centri abitati, separando i flussi veicolari rispetto al traffico pesante, a tutela degli utenti deboli della strada;
- che è auspicabile il miglioramento dei livelli di servizio e di funzionalità delle attuali infrastrutture stradali della rete provinciale esistente ora possibile grazie ai finanziamenti previsti alla Provincia di Ravenna dal D.M. 123/2020;

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Presidente della Provincia, Michele de Pascale

E

L'Unione della Romagna Faentina, rappresentata dal Presidente, Sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo di programma costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi Enti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento degli obiettivi di cui in premessa e in modo specifico nelle aree di seguito indicate, attraverso fonti di finanziamento reperite dalla Provincia di Ravenna, di cui al D.M. 123/2020.

2. In particolare con il presente Accordo di programma, gli Enti sottoscrittori disciplinano lo sviluppo delle attività necessarie per la progettazione delle seguenti infrastrutture:

- la realizzazione di una rotatoria nel Comune di Castel Bolognese, previa autorizzazione ANAS, a servizio dell'intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 306R in previsione del declassamento del tratto di strada statale interessato a strada comunale, a seguito della realizzazione della variante di Castel Bolognese a cura dell'ANAS;
- la realizzazione di una rotatoria nel Comune di Faenza, previa autorizzazione ANAS, a servizio dell'intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 29 in area di pertinenza stradale dell'ANAS e della Provincia.



3. Gli Enti sottoscrittori adottano come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse finanziarie e umane, come meglio precisato all'art. 5 del presente Accordo di programma, per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza, nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, ispirandosi al principio di leale collaborazione.



Art. 2
Obiettivi dell'Accordo

1. Gli obiettivi del presente Accordo di programma sono:

- impegnare gli Enti sottoscrittori a disciplinare lo sviluppo delle attività necessarie per la progettazione degli interventi di comune interesse;
- individuare gli interventi, di cui all'art. 1 del presente Accordo di programma, finalizzati al perseguimento di quanto emarginato in premessa per il tramite di Convenzioni attuative;
- impegnare gli Enti sottoscrittori a sviluppare la relativa progettazione;
- impegnare gli Enti sottoscrittori a definire sommariamente i costi degli interventi conseguenti;
- individuare gli oneri a carico di ciascun Ente sottoscrittore dell'Accordo di programma.



Art. 3

Impegni della Provincia di Ravenna e dell'Unione della Romagna Faentina

1. I soggetti contraenti convengono che alla progettazione dell'intervento, nonché alla realizzazione delle opere provveda la Provincia di Ravenna a sua cura e spese tranne quanto di seguito concordato.

2. I soggetti contraenti si impegnano ad approvare i vari livelli di progettazione dell'intervento predetto. La Provincia di Ravenna trasmetterà copia del progetto nella varie fasi di progettazione all'Unione della Romagna Faentina.

3. I Comuni dell'Unione, ciascuno per propria competenza, si impegnano a rendere disponibili le aree in pertinenza stradale e a far eseguire eventuali interventi necessari di adeguamento delle reti dei servizi.

4. I soggetti contraenti si impegnano a sottoporre il presente Accordo per l'approvazione ai competenti organi dei rispettivi Enti di appartenenza.



Art. 4

Costi e tempi di esecuzione della progettazione e delle opere

1. L'importo per la realizzazione dei progetti previsti (articolo 1, comma 1) ammonta sommariamente per la Provincia a 1.200.000 euro nel triennio 2022, 2023 e 2024. Rimangono in capo ai Comuni interessati gli oneri relativi alle opere nell'eventuale adeguamento dei servizi e gli oneri di acquisizioni o occupazioni di aree per un importo massimo e presunto di 360.000 euro.

2. Sulla base della redazione di ogni progetto definitivo, con apposita Convenzione attuativa di cui all'art. 5 del presente Accordo di programma, verranno definiti:

- i tempi di attuazione delle progettazione esecutiva;
- i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi nascenti;
- i quadri economici delle opere da realizzare;
- l'ammontare delle quote di finanziamento relativi ai costi di realizzazione delle opere predette in capo agli Enti firmatari, quote che dovranno essere congruenti con i massimali e con le proporzioni definite nei commi precedenti.



Art. 5

Convenzioni attuative

1. Gli Enti sottoscrittori convengono di dare attuazione al presente Accordo di programma con successive Convenzioni attuative che definiscano dettagliatamente i rapporti contrattuali tra i soggetti attuatori dell'Accordo di programma.

2. Le Convenzioni attuative devono essere improntate ai principi di cui al presente Accordo di programma.

3. I soggetti contraenti si impegnano a sottoporre le Convenzioni attuative all'approvazione ai competenti organi dei rispettivi Enti di appartenenza.



Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il responsabili del procedimento per l'attuazione del presente Accordo di programma sono:

a) per la Provincia di Ravenna, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

b) per l'Unione della Romagna Faentina, il Dirigente del Settore LL.PP. per le funzioni conferite in quanto rappresentante dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti;

2. Gli Enti sottoscrittori si riservano di modificare la figura del responsabile del procedimento con l'obbligo di darne comunicazione all'altra parte firmataria entro 10 giorni dalla modificazione.



Art. 7

Durata dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma ha durata a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, sino al collaudo dell'intervento e degli adempimenti previsti all'art. 4 di cui sopra.



Art. 8

Domicilio

1. Gli Enti sottoscrittori agli effetti del presente Accordo di programma eleggono domicilio presso la sede della Provincia di Ravenna.



Art. 9

Registrazione e oneri fiscali

1. Il presente Accordo di programma è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria, in quanto l'Accordo di programma disciplina azioni e partecipazioni di interesse comune ed è necessario e presupposto all'attivazione dei vari procedimenti amministrativi che saranno iniziati d'ufficio. E' altresì esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 3, lett. a), della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

PER LA PROVINCIA DI RAVENNA

Il Presidente

Michele de Pascale

PER L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Il Presidente

Massimo Isola

Documento firmato digitalmente